Informativa periodica

Funzioni giudiziarie

26 aprile 2018

Indice

[Presentazione 1](#_Toc512507613)

[Attività del CNDCEC 2](#_Toc512507614)

[Esecuzioni 5](#_Toc512507615)

[Giurisprudenza e prassi 6](#_Toc512507616)

[Novità 11](#_Toc512507617)

# Presentazione

Cara/o collega,

ti presentiamo il terzo numero dell’Informativa periodica “Funzioni giudiziarie”.

Con esso intendiamo proseguire l’aggiornamento sull’attività istituzionale svolta in questi mesi dal CNDCEC, nonché segnalare le tematiche di maggiore interesse e le attualità che più direttamente interessano la nostra area di delega.

Nella sezione “**Attività del CNDCEC**” particolare attenzione è stata accordata alle iniziative avviate nelle materie dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie e dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, con specifico riferimento alla costituzione di due Osservatori permanenti e all’inaugurazione della prima edizione del corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari.

Come già fatto nella precedente Informativa, questo numero contiene una apposita sezione “**Esecuzioni**” dedicata alle tematiche del processo esecutivo. La disciplina dedicata al Portale delle vendite pubbliche (PVP) e delle vendite con modalità telematiche ha ormai acquistato piena efficacia: intendiamo, pertanto, fornirti alcune prime indicazioni, anche operative, relative ai nuovi strumenti telematici per facilitare la tua attività di delegato alle vendite e di custode nel processo esecutivo.

La sezione “**Giurisprudenza e Prassi**”, come di consueto, raccoglie una serie di pronunce giurisprudenziali relative ad alcune questioni controverse emerse con riferimento alle materie oggetto dell’area di delega.

Completa l’Informativa la sezione “**Novità**” che raccoglie le notizie attinenti ai più recenti provvedimenti normativi di immediato interesse.

Buona lettura

Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco

Consiglieri Nazionali con delega alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR

# Attività del CNDCEC

|  |
| --- |
| Ultimi documenti emanati da CNDCEC e FNC**[La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1283)**(febbraio 2018)[**La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma**](http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a356cb02-86cd-4425-8d7f-ed8db20e4a51)(marzo 2018) |

**Documenti**

**La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Al pari di tutte le procedure finalizzate alla gestione della crisi anche quelle descritte dalla legge n. 3/2012 presentano molteplici profili connessi alle tematiche giuslavoristiche, con particolare riguardo alla tutela dei crediti e dei diritti dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali. D’altronde, la crisi di solvibilità dell’impresa in stato di sovraindebitamento tende a caratterizzarsi quale crisi di occupazione, richiedendo all’operatore del diritto la ricerca di soluzioni in grado di contemperare l’interesse al mantenimento del posto di lavoro con quello all’esercizio di impresa.

In argomento, si segnala il documento di ricerca FNC-CNDCEC “La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento” che si sofferma sulla crisi dei debitori-datori di lavoro non fallibili, al fine di individuare quali siano gli strumenti agli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale in caso di crisi da sovraindebitamento.

Lo studio ha il pregio di analizzare i procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 in una prospettiva ancora poco approfondita, qual è quella giuslavoristica.

**La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma.**

Il CNDCEC, al fine di approfondire lo studio delle problematiche più spinose e controverse riscontrate nelle diverse aree di delega, promuove la costituzione di Gruppi di lavoro (Gdl) composti da colleghi selezionati in base alla comprovata esperienza acquisita nella materia di riferimento.

I Gruppi insediati in seno al CNDCEC rimangono operativi sino al raggiungimento dello specifico obiettivo prefissato, raggiunto il quale vengono disciolti per consentire la formazione di altri successivi Gruppi di lavoro, volti alla realizzazione di nuovi progetti.

In materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alle mafie si segnala il documento elaborato dal disciolto “Gdl Antimafia”che fornisce un approfondimento ragionato su taluni aspetti della “legislazione antimafia”, come novellata dalla legge n. 161/2017, con particolare attenzione alle criticità che ineriscono al ruolo del professionista chiamato a svolgere la funzione di amministratore giudiziario.

Il contributo, infatti, intende offrire un concreto supporto ai numerosi colleghi coinvolti nei procedimenti di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziandone, al contempo, alcune non trascurabili problematiche.

**Progetti in *itinere***

**Gruppi di lavoro**

Allo stato attuale, nell’area di delega “funzioni giudiziarie” risultano attivi due Gruppi di lavoro, segnatamente, il “Gdl sovraindebitamento” e il “Gdl esecuzioni”.

Il primo è impegnato nella predisposizione di un documento di analisi sulla tematica della liquidazione dei compensi nell’ambito dei procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e sulle problematiche consequenziali, anche in considerazione della genericità e lacunosità delle previsioni contenute nel d.m. n. 202/2014.

Più nel dettaglio, la disamina degli aspetti controversi emersi nei primi anni di applicazione del suddetto decreto, verrà condotta con riferimento alle diverse funzioni ricoperte dai professionisti coinvolti nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (gestore della crisi, liquidatore, gestore per la liquidazione, professionista facente funzioni di OCC, stimatore).

Con riferimento alla materia delle esecuzioni si rammenta che il D.L. n. 59/2016 ha comportato la riscrittura dell’art. 179-*ter* Disp. Att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede per la nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita. Il nuovo articolato subordina l’iscrizione e la conferma della stessa, nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, alla dimostrazione di aver assolto taluni obblighi di formazione primaria e di formazione periodica stabiliti da un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. n. 59/2016, ovvero il 3 luglio 2016.

Il CNDCEC ha istituito un apposito Gruppo di lavoro cui affidare la redazione di una bozza di decreto da presentare ai suddetti organi in modo da addivenire, congiuntamente, alla definizione dei contenuti del decreto, ad oggi non ancora emanato, nel rispetto delle specifiche competenze professionali della categoria e delle necessità di specializzazione degli operatori nell’ambito del processo esecutivo.

**Osservatori permanenti**

Lo scorso 28 febbraio il CNDCEC ha deliberato la costituzione di un Osservatorio nazionale permanente in materia di amministrazione e gestione dei beni confiscati alle mafie che vanta la partecipazione non solo di esperti della materia, ma anche di delegati della procura generale Antimafia e delle sezioni sulle misure di prevenzione delle procure di Roma, Milano e Reggio Calabria.

Detto Osservatorio opererà su due fronti: da un lato, si impegnerà a diffondere le prassi dei Tribunali delle misure di prevenzione e degli amministratori giudiziari; dall’altro, svolgerà un’attività di monitoraggio circa l’applicazione della disciplina del novellato Codice Antimafia nelle diverse realtà territoriali del nostro Paese.

Il 6 aprile 2018 si è insediato l’Osservatorio permanente sul sovraindebitamento, composto da magistrati, professionisti ed esperti della materia con l’obiettivo di produrre documenti condivisi tra il CNDCEC e la magistratura in ordine alle tematiche della disciplina sul sovraindebitamento, anche al fine di auspicare prassi uniformi su tutto il territorio.

L’Osservatorio, inoltre, si impegnerà a predisporre specifiche proposte emendative alla normativa ad oggi vigente, anche in considerazione delle modifiche alla stessa apportate dalla legge n. 151/2017 e dagli schemi di decreti legislativi predisposti nei mesi scorsi. Tali ultimi atti, infatti, pur non essendo definitivi, potrebbero verosimilmente rappresentare, per il nuovo Governo, il punto da cui partire in un’opera di incisiva riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

**Corsi ed eventi formativi**

**Corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati**

Il CNDCEC, in collaborazione con l’università telematica San Raffaele di Roma, ha organizzato la Ι edizione del corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, incentrato sulle principali novità introdotte dalla legge n. 161/2017 e comparativo delle prassi adottate nelle diverse sedi giudiziarie.

Il corso consta di 40 ore formative distribuite in cinque moduli e verrà presentato il prossimo 4 maggio a Roma.

L’iscrizione, da effettuarsi entro il 30 aprile, è gratuita per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Si allegano, di seguito, il programma e il modulo di iscrizione.

[Programma](http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e8993e5c-1e15-4d4f-a673-d193eea44118/Allegato1.pdf)

[Registrazione al Portale FPCU e prenotazione al corso](http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e8993e5c-1e15-4d4f-a673-d193eea44118/allegato2.pdf)

# Esecuzioni

La normativa che ha reso pienamente operativo il processo esecutivo “con modalità telematiche”, vale a dire il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, è applicabile a partire dal giorno 11 aprile 2018.

|  |
| --- |
| Ultimi documenti emanati da CNDCEC e FNC[**Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni**](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1295)(aprile 2018) |
| Ultimi documenti emanati da altre istituzioni[**Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul PVP**](http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Pubblicita_Allegato_A_12012018.pdf) **ai sensi dell’art. 161-*quater* Disp. Att. C.p.c.**[Specifiche tecniche ai sensi dell’art. 26 del d.m. n. 32/2015](http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_Portale_Vendite_Vendita_Telematica_Allegato_B_12012018.pdf) |

RIFERIMENTI NORMATIVI

[**Decreto Ministero Giustizia**](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Decreto_Ministero_Giustizia_05122017.pdf)

(5 dicembre 2017)

[**Comunicato Ministero della Giustizia**](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Comunicato_Ministero_della_Giustizia.pdf)

(20 gennaio 2018)

Di recente, infatti, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti attuativi della normativa summenzionata che hanno determinato l’obbligatorietà, per ogni atto esecutivo, del regime di pubblicità obbligatoria sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e delle modalità telematiche delle operazioni di vendita.

Nello specifico, grazie alla pubblicazione del comunicato di avvenuta adozione delle specifiche tecniche relative al PVP, a partire dal 19 febbraio, trova applicazione il regime di pubblicità degli atti esecutivi sul predetto Portale per le procedure esecutive, nonché per le procedure di vendita poste in essere dal curatore e dal liquidatore. Le pubblicazioni sul PVP dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

Inoltre, grazie alla pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia che accerta la piena funzionalità del PVP, per le vendite disposte a partire dal giorno 11 aprile, trova applicazione l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di disporre che la vendita sia effettuata, salvo casi eccezionali, con modalità telematiche.

Le modalità telematiche di vendita sono disciplinate dal d.m. n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche di cui all’art. 26 del medesimo decreto.

Il documento FNC-CNDCEC “*Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni*” analizza gli aspetti relativi alla disciplina ad oggi vigente, nonché a quella intertemporale ed effettua una disamina delle criticità e delle problematiche emerse nella prassi relativamente al sistema costituito dal PVP e dalle modalità telematiche delle vendite esecutive.

Più precisamente le osservazioni si fondano sui riscontri e sul monitoraggio eseguiti dal Gruppi di lavoro del CNDCEC e dalla struttura della FNC sin dalle prime sperimentazioni del PVP e delle modalità telematiche.

# Giurisprudenza e prassi

Si segnalano e commentano, di seguito, recenti provvedimenti emessi dai giudici di legittimità e di merito che, per le questioni affrontate e le soluzioni fornite, si ricollegano agli aspetti, alle tematiche e ai progetti analizzati nelle altre sezioni della presente Informativa.

**Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio**

I primi provvedimenti che si annotano si riferiscono al procedimento di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-*ter* della legge n. 3/2012.

Nel primo decreto, il giudice dispone la pubblicità delle vendite sul PVP; nel secondo, il giudice ritiene ammissibile la domanda di liquidazione anche laddove il debitore sovraindebitato sia privo di beni mobili e immobili.

[*Tribunale di Mantova, decreto 16 febbraio 2018*](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Trib_Mantova_16_febbraio_2018.pdf)

Con il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il giudice deve anche stabilire idonee forme di pubblicità della domanda di liquidazione e dello stesso decreto nonchè, nell’ipotesi di debitore che svolga attività di impresa, l’annotazione nel registro delle imprese (art. 14-*quinquies*, lett. c), legge n. 3/2012).

Il Tribunale di Mantova, nel decreto segnalato, dispone che il liquidatore, unitamente alle altre forme di pubblicità, provveda alla pubblicazione di un avviso di vendita dei cespiti sul PVP, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per garantire un’informazione completa sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

[*Tribunale di Rovigo, 31 gennaio 2018*](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Trib_Rovigo_21_gennaio_2018.pdf)

Il provvedimento del Tribunale di Rovigo del 31 gennaio 2018 si segnala per l’importante lettura fornita della legge n. 3/2012 e, più partitamente, del procedimento di liquidazione del patrimonio.

Il giudice dichiara ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni *ex* art. 14-*ter* della legge n. 3/2012 anche quando il debitore sovraindebitato è privo di beni immobili e di beni mobili, potendosi la liquidazione svolgere in presenza di un attivo formato da crediti, per evidente analogia con le regole del fallimento.

Si riporta in sintesi il ragionamento su cui si fonda il convincimento del Tribunale.

Dopo aver acclarato la ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’accesso alla procedura, dopo aver messo in evidenza i contenuti della relazione dell’OCC circa le cause del sovraindebitamento e le ragioni dell’incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte, ravvisabili nell’assenza di beni e redditi sufficienti alla soddisfazione integrale dei debiti maturati, il giudice chiarisce che l’attivo del debitore risulta costituito esclusivamente da crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione, essendo il debitore privo di beni mobili o immobili da poter “aggredire”.

Al riguardo il Tribunale, aderendo ad un orientamento ad oggi minoritario, illustra il suo convincimento ponendo in evidenza anche il tenore letterale dell’art. 14-*quinquies* della legge n. 3/2012, a mente del quale il giudice “*ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura del liquidatore*”. In base alla menzionata previsione, il legislatore avrebbe contemplato anche l’ipotesi in cui il patrimonio del sovraindebitato non ricomprenda beni mobili o immobili, ma possa ricomprendere “beni futuri”.

Al contempo il Tribunale precisa che, in assenza di beni mobili o immobili, la nomina del liquidatore non risulta *inutiliter data*, posto che, sulla falsariga del fallimento, il liquidatore svolge compiti differenti dal mero recupero dei crediti, come ad esempio risultano essere il riconoscimento dei diritti di prelazione e la predisposizione dei piani di riparto. Del resto, essendo legittima l’ammissibilità di un accordo o di un piano fondati su attivo costituito solo da crediti e posto che la legge prevede la conversione delle dette procedure di composizione in liquidazione, il giudice conclude per l’ammissibilità della liquidazione che sia *ab orgine* difettosa di un compendio mobiliare o immobiliare.

Il procedimento di liquidazione deve necessariamente svolgersi entro il termine dei quattro anni previsto nell’art. 14-*novies*, comma 5, della legge n. 3/2012; il protrarsi della durata della procedura oltre il termine indicato, infatti, può essere esclusivamente condizionato dalla impossibilità materiale di liquidare eventuali beni mobili o immobili.

\*\*\*

Si segnalano di seguito due provvedimenti conformi agli orientamenti, già evidenziati nelI’Informativa dello scorso 17 luglio, che, per un verso, ammettono l’accesso alle procedure di composizione della crisi da parte del socio illimitatamente responsabile di società di persone, e per altro verso, contemplano la possibilità della falcidiabilità dell’IVA.

[*Tribunale di Rimini, 12 marzo 2018*](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Trib_Rimini_22_marzo_2018.pdf)

Rispetto alla questione controversa circa la possibilità di consentire l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 al socio illimitatamente responsabile, si richiama l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in considerazione della regola di cui all’art. 147 l.f., a mente della quale i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione con la dichiarazione di fallimento delle società, questi ultimi non possono accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o alla liquidazione, dovendo essi rispondere anche per i debiti assunti dalla società (Trib. Milano 18 agosto 2016).

La tesi opposta si fonda, invece, sul convincimento che la fallibilità per estensione di cui all’art. 147 l.f. non possa integrare una ipotesi di preclusione all’accesso delle procedure descritte nella legge n. 3/2012 (Trib. Prato, 16 novembre 2016).

A favore di questa interpetazione, peraltro, milita la legge delega n. 155/2017 in quanto espressamente prevede, all’art. 9 comma 1 lett. a), l’estensione della procedura di sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili (logicamente per il sovraindebitamento derivante dall’assunzione di obbligazioni esclusivamente consumieristiche).

Aderisce, da ultimo, a tale impostazione anche il Tribunale di Rimini con provvedimento del 12 marzo 2018 nel quale si precisa che la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento non preclude l’accesso ai procedimenti della legge n. 3/2012 atteso che lo stesso “*non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società”.*

*[Tribunale di Torino, 7 agosto 2017](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Trib_Torino_7_agosto_2017.pdf)*

La sentenza del Tribunale di Torino offre una chiave di lettura su diverse questioni controverse emerse in riferimento ai procedimenti di composizione della crisi.

In questa sede si approfondisce la tematica relativa alla possibilità di falcidia dell’Iva nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012.

Il giudice, aderendo all’orientamento inaugurato dal Tribunale di Pistoia (decreto 26 aprile 2017), richiama la nota sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14 in tema di ammissibilità della falcidia dell’Iva nel concordato, chiarendo come il principio generale nella stessa enucleato sia direttamente applicabile ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in considerazione della identità di *ratio* e materia con le procedure concorsuali c.d. maggiori.

Pertanto, anche al soggetto che ricorra ad uno dei procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012 deve ritenersi applicabile la falcidia dell’Iva e degli altri tributi di cui all’art. 7 della stessa legge, in conformità al principio di carattere generale espresso dalla giurisprudenza europea.

\*\*\*

Completa la rassegna giursiprudenziale in materia di sovraindebitamento una interessante pronuncia in tema di competenza territoriale dell’OCC costituito tra più ordini professionali.

[*Tribunale di Rimini, 19 ottobre 2017 n. 1918/2017*](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Trib_Rimini_19_ottobre_2017.pdf)

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Rimini circa la competenza territoriale dell’OCC costituito tra più ordini professionali.

Il caso riguarda la proposta di liquidazione dei beni presentata *ex* art. 14-*ter* della legge n. 3/2012 da un debitore avente residenza nel circondario del Tribunale di Rimini, corredata da una attestazione redatta da un OCC, costituito tra differenti ordini professionali, che pur avendo una sede secondaria nel circondario del Tribunale in cui il debitore aveva la propria residenza, presentava una sede legale nel circondario di un Tribunale differente.

Il giudice mette in evidenza come, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012, l’OCC, del cui ausilio il debitore è tenuto avvalersi, è quello che ha sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’art. 9, comma 1, della stessa legge n.3/2012 “… *con tale previsione espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell’individuazione della competenza territoriale dell’organismo*”. Basandosi sui precedenti della giurisprudenza di merito, il giudice chiarisce che la sede dell’OCC, rilevante ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012, deve essere quella principale ed effettiva.

In base alle risultanze del regolamento dell’OCC, il giudice conclude che le sedi dell’OCC secondarie hanno mera funzione di raccolta e conseguente inoltro alla sede effettiva di documentazione ed informazioni fornite dal debitore; in altri termini, secondo il giudice le sedi secondarie risultano del tutto prive di autonoma rilevanza funzionale e sono, più che altro, “*totalmente estranee, sul piano del contenuto e della causa, ai compiti dell’OCC*”.

Conseguentemente, il giudice ritiene che l’assenza del referente *in loco* e lo svolgimento di semplici funzioni di raccolta dei fascicoli da parte delle sedi secondarie, integra una particolare modalità organizzativa di un’unica base decisionale, quella appunto coincidente con gli uffici dell’OCC istituiti presso la sede legale, non potendosi ravvisare nel caso *de quo* un’associazione tra più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna propria autonomia e collegate tra di loro esclusivamente per fini meramente gestionali e amministrativi.

Sulla base di tali considerazioni, il giudice dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione dei beni *ex* art. 14*-ter* della legge n. 3/2012 in difetto di valida attestazione da parte di OCC competente.

**Processo esecutivo**

Con i provvedimenti in rassegna i giudici di legittimità, sia individuano la corretta qualificazione, ai fini penali, delle condotte distrattive delle somme di cui il delegato ha disponibilità, sia chiariscono la valenza del principio dell’integrità del contraddittorio anche con riferimento al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del delegato e del custode.

*[Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 2017 n. 18886](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/Cass_pen_Sez_VI_Sent_ud_24-01-2017_19-04-2017_n_18886.pdf)*

Le condotte di appropriazione delle somme depositate sui libretti di deposito giudiziario intestati alla procedura esecutiva, poste in essere esibendo dei falsi provvedimenti autorizzatori, al pari delle condotte attraverso le quali il delegato alla vendita direttamente si appropri delle somme bonificate dalla aggiudicatario dell’immobile pignorato, indicando quale conto della procedura, sul quale versare il prezzo di aggiudicazione, un proprio conto personale ovvero prelevi illegittimamente dal conto della procedura somme, utilizzandole esclusivamente nel proprio interesse, integrano il reato di peculato e non quello di truffa aggravata ai danni dello Stato.

A ben vedere, come ribadito dai giudici di legittimità, nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita ad un professionista delineata dall’art. 591-*bis* c.p.c., le somme che affluiscono sui libretti di deposito giudiziario intestati alla procedura non sono di spettanza dello Stato, bensì del creditore procedente o dell’aggiudicatario.

La Corte precisa che «*secondo la migliore processualcivilistica, inoltre, la somma ricavata dalla espropriazione forzata, rimane sino all’approvazione ed esecuzione del progetto di distribuzione di proprietà del debitore, ma è gravata da un vincolo di indisponibilità, perché a disposizione della procedura esecutiva. In nessun momento della procedura esecutiva, pertanto, le somme depositate, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.p., “presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice”, passano nella titolarità dello Stato»*.

Inoltre, i giudici chiariscono che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Il peculato, secondo la Corte, si riscontra solo quando il pubblico ufficiale è già in possesso del bene oggetto di appropriazione e la eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma ad occultare l’illecito. Diversamente, risulta integrato il delitto di truffa aggravata quando l’impossessamento del denaro o di altra utilità è diretta conseguenza logica e temporale di artifizi e raggiri posti in essere dal funzionario altrimenti privo della possibilità di acquisirne direttamente l’importo, non avendone autonomamente la disponibilità. Il delegato, appare, in tal senso il legittimo detentore dei libretti di deposito e di cui ha disponibilità.

L’art. 591-*bis*, comma 1, n. 13, c.p.c., del resto, ulteriormente conferma tale disponibilità da parte del professionista delegato alla vendita, prevedendo espressamente che questi provveda “*ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari*”.

Concludono i giudici che nel peculato, *“il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è, pertanto, solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si fonda su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento”.*

[*Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 2017 n. 4950*](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/27_febbraio_2017.pdf)

Nel giudizio di opposizione proposto avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività di custode e delegato alla vendita trova applicazione il principio in base al quale le parti del giudizio nel quale è stato svolto l’incarico sono litisconsorti necessari.

Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima, anche d’ufficio, deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “*a quo*” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio.

# Novità

|  |
| --- |
| giurisprudenza[**Atto governo n. 524**](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20180423/d_lgs_incompatibilita.pdf) |
|  |

**Nuove incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali**

Il Governo, con atto n. 524 trasmesso al Senato lo scorso 19 marzo, in attuazione dell’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 161/2017 ha predisposto uno schema di decreto legislativo che introduce nuove cause di incompatibilità per gli amministratori giudiziari e i coadiutori. Tali incompatibilità sono collegate all’esistenza di rapporti o legami, specificatamente individuati nello schema di decreto in esame, con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico. Si tratta di:

* particolari legami personali (rapporti di coniugio, unione civile, stabile convivenza, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo);
* rapporti di assidua frequentazione (trattandosi più partitamente di relazione sentimentale, di rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza e di rapporti di commensalità abituale).

Pertanto, unitamente alle cause di incompatibilità già previste dall’art. 35 del CAM e relative all’esistenza di rapporti tra l’amministratore giudiziario e il magistrato che gli conferisce direttamente l’incarico, lo schema del decreto legislativo introduce nuovi limiti alle nomine fondati su rapporti di vario genere intercorrenti non con il magistrato conferente l’incarico, bensì con i magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario del primo. Si evidenzia che lo schema di decreto precisa come, nel caso di ufficio di grandi dimensioni e organizzato in sezioni, l’incompatibilità si applica ai magistrati componenti il collegio della sezione interessata.

Ricade sul professionista l’obbligo di informare il Tribunale, tramite apposita dichiarazione da depositare in cancelleria, dell’esistenza o meno di legami rilevanti con i magistrati dell’ufficio; allo stesso amministratore spetta procedere con il deposito delle dichiarazioni rilasciate da eventuali suoi coadiutori.

Sono inoltre previsti specifici poteri di vigilanza esercitati dal Presidente della Corte di Appello con riferimento anche ai dati contenuti nella *disclosure* dell’amministratore e del coadiutore.

In base ad una espressa previsione dello schema di decreto in esame, il regime di incompatibilità, gli obblighi di dichiarazione e il sistema di vigilanza troveranno applicazione anche nei confronti dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori, dei commissari e dei liquidatori giudiziali nominati nei concordati, dei commissari nominati nei procedimenti di amministrazione straordinaria, nonché in riferimento al gestore per la liquidazione e al liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento.

**Criteri di equipollenza tra i corsi di formazione per gestore della crisi e i corsi FPC**

Il nuovo Regolamento sulla Formazione Professionale Continua (FPC) entrato in vigore il 1 gennaio 2018 e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2018, presenta alcune significative novità anche per la formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento.

In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, d.m. n. 202/2014, infatti, l’art. 7 del nuovo Regolamento FPC ha stabilito i criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la formazione inziale e biennale richiesta ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Più nel dettaglio, la nuova previsione consente di ritenere assolto il predetto obbligo formativo, che si ribadisce continua ad essere di quaranta ore come previsto nell’art. 4, comma 6, e nell’art. 4, comma 5, lett.d), del d.m. n. 202/2014, laddove l’iscritto all’Albo abbia partecipato a corsi di formazione, ciascuno della durata non inferiore alle 12 ore, aventi ad oggetto la materia della crisi d’impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore.

Tali corsi devono essere accreditati dal CNDCEC e possono essere organizzati dagli Ordini locali, dalle SAF, ovvero dai soggetti individuati dall’art. 11 del Regolamento FPC (Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di formazione professionale continua).

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di formazione professionale, in capo al richiedente l’iscrizione nell’ elenco dei gestori, occorre che l’interessato produca l’attestato dell’Ordine di appartenenza da cui sia consentito evincere che l’iscritto ha partecipato ad un corso nelle materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento valutato come “equipollente”, con l’indicazione del numero di ore svolte e dei crediti formativi maturati.

## Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Luca D’Amore

Ricercatore area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Maria Adele Morelli

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Debora Pompilio

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it